Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 8 aprile 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

(2871)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1973, n. **1064.**

Autorizzazione all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, ad accettare una donazione.

N. 1064. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, via Cremona 282, viene autorizzato ad accettare la donazione, disposta dal comune di Parma, con rogito del notaio Fontanabona di Parma in data 14 giugno 1972, n. 42993 di repertorio, registrato a Parma il 19 giugno 1972 con n. 2263, vol. 418, del diritto di superficie di un'area di mq. 5.150, sita sulla provinciale di Cremona, censita nel catasto terreni di Golese (Parma) alla partita n. 175, foglio 40, mappale 108, are 51,50, per costruire e mantenere un edificio destinato a sede dell'istituenda sezione diagnostica zooprofilattica provinciale.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 70. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1974, n. **94.**

Modificazione allo statuto dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, con sede in Roma.

N. 94. Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvata la modifica all'art. 3 dello statuto dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, con sede in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1955, n. 357.

Visto, *il Guadasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 62. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1973.

Compensazione finanziaria degli oneri derivanti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dall'applicazione dei prezzi e condizioni particolari in favore di categorie sociali particolari per l'esercizio finanziario 1974.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, emanato in forza della legge suddetta, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, pure emanato in forza della legge sopra citata, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione degli oneri derivanti da detti obblighi qualora non possano essere soppressi, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la nota n. R. 3/265/47404 del 5 luglio 1973, con la quale, in conformità della procedura stabilita dal citato decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda di compensazione finanziaria, per l'esercizio 1974, degli oneri derivanti dall'applicazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto imposti a favore di categorie sociali particolari;

Vista la delibera favorevole n. 22/1973 adottata in merito alla anzidetta domanda dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nelle adunanze n. 18 e 19 del 15 maggio 1973 e del 22 maggio 1973;

Decreta:

Art. 1.

La compensazione finanziaria di cui al paragrafo 3 dell'art. 1 del regolamento n. 1191/69 del Consiglio delle Comunità europee, si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per l'anno finanziario 1974, agli oneri e per l'importo netto, fissato a titolo di previsione, qui di seguito indicato:

oneri derivanti dall'applicazione, ai trasporti di persone, di prezzi e condizioni imposti a favore di categorie sociali particolari . . . . . . L. 65.957.098.000

La dettagliata specificazione degli oneri sopra indicati e gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione dei corrispondenti importi sono esposti in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1974, si procederà alla determinazione in via definitiva degli oneri ammessi alla compensazione finanziaria e degli importi fissati a titolo di previsione nel precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1973

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
PRETI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(2780)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1973.

Norme regolamentari per la compilazione dei rapporti informativi per il personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione finanziaria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 5 dicembre 1972;

Sentito il Consiglio di Stato nell'adunanza della commissione speciale del 1° marzo 1973;

Considerato che il parere espresso dal Consiglio di Stato è difforme da quello del consiglio di amministrazione e che appare opportuno uniformarsi all'avviso del primo dei predetti organi, per aderire alla obiettiva esigenza di uniformità di indirizzo fra le amministrazioni dello Stato nella attuazione delle norme sopraindicate;

Decreta:

Per il personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione finanziaria, il coefficiente numerico massimo che il compilatore può attribuire per ogni giudizio parziale contenuto nel rapporto informativo, ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed il punteggio massimo complessivo per ciascuna carriera sono stabiliti come segue:

	Carriere			
	Direttiva	Di concetto	Esecutiva	Ausiliaria
Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	24	26	30	32
Qualità del servizio prestato	10	10	15	15
Capacità organizzativa	15	10	—	—
Rendimento . . .	24	27	30	32
Cultura generale e capacità professionale	15	15	15	12
Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore	12	12	—	—
Attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore	—	—	10	9
Punteggio massimo complessivo attribuibile	100	100	100	100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1973

Il Ministro: COLOMBO

(2812)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1973.

Programmi d'esame dei concorsi di ammissione e dei concorsi di passaggio di carriera nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che ai sensi degli articoli 3, 16, 21, 27 e 150 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 occorre provvedere a stabilire i programmi d'esame dei concorsi di ammissione e dei concorsi di passaggio di carriera nelle carriere dell'Amministrazione civile dello interno;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, il quale ha espresso l'avviso che ai programmi proposti dall'amministrazione vengano introdotte modificazioni rivolte, da un lato, a snellire i programmi stessi con l'eliminazione di alcune materie giuridiche e di quelle di cultura generale e, dall'altra, a meglio indicare i limiti di approfondimento di altre materie;

Considerato che la peculiarità delle funzioni svolte ai vari livelli di carriera e di qualifica da funzionari ed impiegati, e che vanno ricondotte alla competenza di carattere generale attribuita all'Amministrazione civile dell'interno, non possa prescindere, quanto ai criteri di selezione per l'ammissione ai ruoli dell'Amministrazione medesima, dal richiedere ai candidati la verifica di una cultura di base non specificamente caratterizzata dalla sola conoscenza di discipline giuridiche;

Ritenuto, per i motivi di cui sopra, di disattendere il parere del cennato collegio in ordine alla richiesta di eliminazione, nei programmi d'esame del concorso di ammissione a consigliere, della storia della civiltà greco-romana e della civiltà italiana con cenni della storia e della letteratura ad essa collegate, e, nei programmi di esame dei concorsi di ammissione a segretario, a coadiutore, a coadiutore dattilografo e stenodattilografo ed a coadiutore meccanografo, della storia civile d'Italia e della geografia fisica e politica d'Italia;

Decreta:

I programmi d'esame dei concorsi di ammissione e dei concorsi di passaggio di carriera nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno sono stabiliti nello allegato al presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1973

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1974
Registro n. 5 Interno, foglio n. 315

PROGRAMMI D'ESAME DEI CONCORSI DI AMMISSIONE E DEI CONCORSI DI PASSAGGIO DI CARRIERA NELLE CARRIERE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO.

PROGRAMMA D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A CONSIGLIERE IN PROVA

Il programma d'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

Prove scritte:

Diritto costituzionale e/o diritto amministrativo.
Diritto privato.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre materie:

Economia politica, scienza delle finanze e cenni di politica economica.
Legislazione speciale amministrativa, da specificare nel bando di concorso.
Elementi di contabilità di Stato.
Diritto del lavoro.
Diritto ecclesiastico.
Diritto penale (codice penale: libro I; libro II - titoli II e VII).
Diritto internazionale pubblico, con particolare riguardo ai trattati concernenti le Comunità europee (Consiglio d'Europa, CECA, EURATOM, C.E.E.).
Storia della civiltà greco-romana (periodo aureo della Grecia e storia romana dalle guerre puniche a Diocleziano) e della civiltà italiana (dalle scoperte geografiche ai nostri giorni), con cenni di storia della letteratura e dell'arte ad esse collegate.
Nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche).
Lingua straniera (francese o inglese o tedesco, a scelta del concorrente).

PROGRAMMA D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A CONSIGLIERE DI RAGIONERIA IN PROVA

Il programma d'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

Prove scritte:

Ragioneria pubblica.
Diritto costituzionale e/o diritto amministrativo.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre materie:

Diritto privato.
Ragioneria generale: ragioneria privata; computisteria; calcolo finanziario.
Elementi di contabilità di Stato.
Economia politica, scienza delle finanze e cenni di politica economica.
Legislazione speciale amministrativa, concernente i servizi contabili, da specificare nel bando di concorso.
Statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche).
Lingua straniera (francese o inglese o tedesco, a scelta del concorrente).

PROGRAMMA D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A SEGRETARIO IN PROVA

Il programma d'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

Prove scritte:

Elementi di diritto costituzionale e/o diritto amministrativo.
Tema di cultura generale riguardante problemi ed aspetti della vita contemporanea.

La prima prova scritta può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, da svolgersi in non più di 10 righe per ciascuna risposta.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

Elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo.
Nozioni di diritto privato.
Legislazione speciale amministrativa, da specificare nel bando di concorso.
Elementi di contabilità di Stato.
Nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche).
Storia civile d'Italia dal 1848.
Geografia fisica e politica d'Italia.

PROGRAMMA D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A COADIUTORE IN PROVA

Il programma d'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio.

Prova scritta:

Tema di cultura generale su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza.

Prova pratica su macchine di ufficio:

La prova pratica consiste nell'uso di macchine in dotazione ai pubblici uffici.

Le modalità di svolgimento e la durata della prova vengono disciplinate secondo le macchine d'ufficio prescelte nel bando.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

Nozioni elementari di diritto pubblico.

Nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva.

Disposizioni concernenti la costituzione, la tenuta e lo scarto degli archivi amministrativi.

Nozioni di storia civile d'Italia dal 1848.

Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

PROGRAMMA D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A COADIUTORE DATTILOGRAFO O STENODATTILOGRAFO (parametro 120)

Il programma d'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio.

Prova scritta:

Tema di cultura generale su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza.

Prova pratica di dattilografia (per i coadiutori dattilografi) e di stenografia (per i coadiutori stenodattilografi):

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, a velocità libera, di un brano a carattere di stampa scelto dalla commissione giudicatrice.

Durata del saggio: sessanta minuti. I candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore, possono continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.

La prova pratica di stenografia consiste nella scrittura stenografica sotto dettatura di un brano, scelto dalla commissione giudicatrice per la durata di circa dieci minuti ed alla velocità di circa 80 parole al minuto, e nella trascrizione a macchina dello stenoscritto nei successivi sessanta minuti.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

Nozioni elementari di diritto pubblico.

Nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva.

Nozioni si storia civile d'Italia dal 1848.

Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

PROGRAMMA D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A COADIUTORE MECCANOGRAFO (parametro 128)

Il programma d'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio.

Prova scritta:

Tema di cultura generale su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza.

Prova pratica su mezzi meccanografici:

La prova pratica su mezzi meccanografici — a livello di carriera esecutiva — la cui durata non può essere inferiore a 30 minuti, viene disciplinata secondo i mezzi meccanografici prescelti nel bando di concorso.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

Nozioni elementari di diritto pubblico.

Nozioni elementari di statistica.

Nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva.

Nozioni di storia civile d'Italia dal 1848.

Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

PROGRAMMA D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A DIRETTORE DI SEZIONE DI IMPIEGATI DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Il programma d'esame consta di due prove scritte a carattere teorico-pratico e di un colloquio.

Prove scritte:

Diritto costituzionale e/o diritto amministrativo con particolare riguardo alla legislazione amministrativa concernente l'attività del Ministero dell'interno, da specificare nel bando di concorso.

Diritto privato.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre materie:

Economia politica, scienza delle finanze e cenni di politica economica.

Contabilità di Stato, con particolare riguardo ai servizi del Ministero dell'interno.

Diritto ecclesiastico.

Diritto penale (codice penale: libro I; libro II - titoli II e VII).

Diritto internazionale pubblico con particolare riguardo ai trattati concernenti le Comunità europee (Consiglio d'Europa, CECA, EURATOM, C.E.E.).

Elementi di procedura civile.

Organizzazione e metodi: miglioramento dei metodi di lavoro; meccanizzazione e tecnica delle attrezzature negli uffici.

Nozioni di statistica economica e della popolazione.

Lingua straniera (francese o inglese o tedesco a scelta del concorrente).

PROGRAMMA D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A DIRETTORE DI SEZIONE DI RAGIONERIA DI IMPIEGATI DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Il programma d'esame consta di due prove scritte a carattere teorico-pratico e di un colloquio.

Prove scritte:

Ragioneria pubblica.

Diritto costituzionale e/o diritto amministrativo.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre materie:

Diritto privato.

Ragioneria generale: ragioneria privata; computisteria; calcolo finanziario.

Contabilità di Stato con particolare riguardo alle disposizioni concernenti i servizi di ragioneria del Ministero dell'interno e delle prefetture, da specificare nel bando di concorso.

Economia politica, scienza delle finanze e cenni di politica economica.

Organizzazione e metodi: miglioramento dei metodi di lavoro; meccanizzazione e tecnica delle attrezzature degli uffici.

Statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche).

Lingua straniera (francese o inglese o tedesco a scelta del concorrente).

PROGRAMMA D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A SEGRETARIO PRINCIPALE DI IMPIEGATI DELLE CARRIERE ESECUTIVE

Il programma d'esame consta di due prove scritte a carattere prevalentemente pratico e di un colloquio.

Prove scritte:

Elementi di diritto amministrativo con particolare riguardo alla legislazione amministrativa concernente l'attività del Ministero dell'interno, da specificare nel bando di concorso.

Contabilità di Stato, con particolare riguardo ai servizi del Ministero dell'interno.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre materie:

Elementi di diritto privato.

Elementi di diritto costituzionale.

Nozioni di statistica economica e della popolazione.

PROGRAMMA D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A COADIUTORE PRINCIPALE DI IMPIEGATI DELLA CARRIERA AUSILIARIA E DI OPERAI

Il programma degli esami, a carattere pratico, consta di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio.

Prova scritta:

Organizzazione ed attribuzione degli uffici esecutivi, con particolare riguardo alla costituzione ed al funzionamento degli archivi amministrativi, alla tenuta ed allo scarto dei relativi atti.

Prova pratica su macchine d'ufficio:

La prova pratica consiste nell'utilizzazione di macchine in uso negli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno. Le modalità di svolgimento e la durata della prova vengono disciplinate secondo le macchine d'ufficio prescelte nel bando.

Il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta e sui seguenti altri argomenti:

Organizzazione centrale e periferica del Ministero dell'interno.

Nozioni sulla ripartizione geografica dell'Italia, in relazione all'organizzazione territoriale amministrativa (regioni, provincie e comuni).

PROGRAMMA D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A COADIUTORE DATTILOGRAFO O STENODATTILOGRAFO (parametro 183) DI IMPIEGATI DELLA CARRIERA AUSILIARIA E DI OPERAI.

Il programma degli esami, a carattere pratico, consta di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio.

Prova scritta:

Organizzazione ed attribuzioni degli uffici esecutivi, con particolare riguardo alle manzioni del personale addetto agli uffici copia.

Prova pratica di dattilografia (per i coadiutori dattilografi) e di stenografia (per i coadiutori stenodattilografi):

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, a velocità libera, di un brano a carattere di stampa scelto dalla commissione giudicatrice.

Durata del saggio: sessanta minuti. I candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore, possono continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.

La prova pratica di stenografia consiste nella scrittura stenografica sotto dettatura di un brano, scelto dalla commissione giudicatrice, per la durata di circa dieci minuti ed alla velocità di circa 80 parole al minuto, e nella trascrizione a macchina dello stenoscritto nei successivi sessanta minuti.

Il colloquio verte sui seguenti argomenti:

Organizzazione centrale e periferica del Ministero dello interno.

Nozioni sulla ripartizione geografica dell'Italia, in relazione all'organizzazione territoriale amministrativa (regioni, provincie e comuni).

PROGRAMMA D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A COADIUTORE MECCANOGRAFO (parametro 188) DI IMPIEGATI DELLA CARRIERA AUSILIARIA E DI OPERAI.

Il programma degli esami, a carattere pratico, consta di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio.

Prova scritta:

Organizzazione e attribuzioni degli uffici esecutivi con particolare riguardo alle mansioni del personale addetto ai mezzi meccanografici.

Prova pratica su mezzi meccanografici:

La prova pratica — a livello di carriera esecutiva — consiste nell'utilizzazione di mezzi meccanografici, in uso negli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno. Le modalità di svolgimento e la durata della prova vengono disciplinate secondo le macchine d'ufficio prescelte nel bando.

Il colloquio verte sui seguenti argomenti:

Organizzazione centrale e periferica del Ministero dello interno.

Principali tipi di medie statistiche e calcolo delle percentuali.

(2732)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1974.

Sostituzione di un rappresentante della regione Lazio quale membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la lettera prot. n. 766, in data 14 gennaio 1974, con la quale il dott. Rinaldo Santini, presidente della giunta della regione Lazio, comunica la propria designazione a rappresentante di detta regione nella commissione consultiva interregionale, quale membro effettivo;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sostituire nella commissione consultiva interregionale il prof. Luigi Cipriani, precedentemente designato e nominato con decreto ministeriale 8 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1972, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 64, con il dott. Rinaldo Santini;

Decreta:

Il dott. Rinaldo Santini è nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione Lazio, in sostituzione del prof. Luigi Cipriani.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1974

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1974
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 228

(2740)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1974.

Sostituzione di un rappresentante della regione Lazio quale membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la lettera prot. n. 766, in data 14 gennaio 1974, con la quale il presidente della regione Lazio comunica che l'assessore regionale, dott. Candeloro Mignano, è stato designato a rappresentare, quale membro sup-

plente, detta regione in seno alla commissione consultiva interregionale, in sostituzione dell'ing. Renato Di Tillo;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sostituire nella commissione consultiva interregionale l'ing. Renato Di Tillo, precedentemente designato e nominato con decreto ministeriale 6 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1971, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394, con il dott. Candeloro Mignano;

Decreta:

Il dott. Candeloro Mignano è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione Lazio, in sostituzione dell'ing. Renato Di Tillo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1974

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1974
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 227

(2741)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1974.

Compensazione finanziaria degli oneri derivanti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal mantenimento di alcuni obblighi di servizio pubblico per l'esercizio finanziario 1974.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, emanato in forza della legge suddetta, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, pure emanato in forza della legge sopra citata, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione degli oneri derivanti da detti obblighi qualora non possano essere soppressi, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la nota n. R. 3/265/47406 del 5 luglio 1973, con la quale, in conformità della procedura stabilita dal citato decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda diretta ad ottenere la soppressione degli obblighi di servizio pubblico che comportano svantaggi economici per la stessa Azienda o, in mancanza di tale soppressione, il rimborso dei relativi oneri;

Vista la delibera favorevole n. 22/1973 adottata in merito alla anzidetta domanda dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nelle adunanze n. 18 e 19 del 15 maggio 1973 e del 22 maggio 1973;

Viste le note 155019 e 162720 del 30 agosto 1973 con le quali il Ministero del tesoro indica altre partite da aggiungere agli obblighi tariffari comportanti oneri finanziari da rimborsare;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti obblighi di servizio pubblico, di cui è stata chiesta la soppressione con la nota R. 3/265/47406 del 5 luglio 1973 citata nelle premesse, debbono essere mantenuti per garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto, valutata in funzione degli elementi indicati al paragrafo 2 dell'art. 3 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191/69:

a) obbligo di esercizio delle linee a scarso traffico elencate nell'allegato n. 1 e di esecuzione, in caso di mancata soppressione, dei lavori necessari per il mantenimento in esercizio delle linee stesse;

b) obbligo di esercizio degli impianti passivi, posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare, elencati nell'allegato n. 2;

c) obbligo di esercizio dei servizi di traghetto fra il Continente e la Sardegna, di cui all'allegato n. 3;

d) obbligo di esercizio dei servizi automobilistici sostitutivi di quelli ferroviari elencati nell'allegato numero 4;

e) obblighi tariffari elencati negli allegati 5 e 5-*bis* (esclusi i trasporti postali);

f) obbligo tariffario per il trasporto degli effetti postali, di cui all'allegato n. 5.

Art. 2.

Gli importi spettanti, per l'esercizio 1974, alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 e del paragrafo 2 dell'art. 6 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee numero 1191/69, a compenso degli oneri derivanti dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico di cui al precedente art. 1, sono stabiliti, a titolo di previsione, nelle seguenti misure:

per l'esercizio delle linee a scarso traffico	L.	81.533.500.000
per l'esercizio degli impianti passivi posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare .	»	1.874.092.384
per l'esercizio dei servizi di traghetto fra il Continente e la Sardegna	»	2.620.300.000
per i servizi automobilistici sostitutivi	»	174.400.000
per gli obblighi tariffari (esclusi quelli postali)	»	86.910.969.334
per gli obblighi tariffari derivanti dal trasporto degli effetti postali	»	17.896.000.000
Totale . . .	L.	191.009.261.718

La dettagliata specificazione dei suddetti importi ed i criteri di calcolo adottati per la loro determinazione sono esposti nei citati allegati n. 1 (linee a scarso traffico), n. 2 (impianti passivi), n. 3 (servizi di traghetto tra il Continente e la Sardegna), n. 4 (servizi sostitutivi) e n. 5 e 5-*bis* (obblighi tariffari e postali) al presente decreto.

Art. 3.

Gli importi stabiliti a titolo di previsione nel precedente art. 2 saranno conguagliati con quelli definitivi che saranno accertati sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1974

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
PRETI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(2781)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1974.
Normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1974.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee del 26 giugno 1969 relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, emanato in forza della legge suddetta, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, pure emanato in forza della legge sopra citata, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la nota n. R. 3/265/47405 del 5 luglio 1973 con la quale, in conformità della procedura stabilita dal citato decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda diretta ad ottenere la normalizzazione dei conti dell'Azienda stessa per l'esercizio 1974;

Vista la delibera favorevole n. 22/1973 adottata in merito all'anzidetta domanda dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nelle adunanze n. 18 e 19 del 15 maggio 1973 e del 22 maggio 1973;

Considerato che, in relazione a quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 4, del citato regolamento n. 1192/69, si è ritenuto di ammettere alla normalizzazione dei conti solo le categorie II, III, IV e VIII;

Decreta:

Art. 1.

La normalizzazione dei conti di cui al regolamento n. 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee citato nelle premesse e le conseguenti compensazioni finanziarie a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano, per l'anno finanziario 1974, agli oneri, e per gli importi netti, fissati a titolo di previsione, qui di seguito indicati:

Categoria del regolamento (C.E.E.)	Specificazione degli oneri	Importi L.
II	Spese per assegni familiari	5.523.000.000
III	Spese per le pensioni . .	27.084.000.000
IV	Spese per i passaggi a livello	12.074.000.000
VIII	Oneri finanziari relativi alla quota parte dei prestiti destinata alla ricostruzione e alla riparazione del materiale e degli impianti distrutti o danneggiati per cause di guerra	2.313.288.000
	Totale . . .	46.994.288.000

Restano esclusi dalla compensazione finanziaria, per quanto esposto nella premessa, gli oneri indicati nella domanda di normalizzazione dei conti per le categorie X e XV di cui all'art. 4 del regolamento (C.E.E.) n. 1192/69.

Gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione degli importi sopra indicati sono esposti in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1974, si procederà alla determinazione in via definitiva degli oneri ammessi alla compensazione finanziaria e degli importi fissati a titolo di previsione nel precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1974

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
PRETI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(2782)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1974.

Nomina del presidente e di alcuni componenti della commissione del dopolavoro monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 1° aprile 1971, n. 217, concernente la riorganizzazione del dopolavoro monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00.91457 del 17 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1971, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 202, con il quale è stata nominata la commissione del dopolavoro monopoli di Stato per il triennio 17 giugno 1971-16 giugno 1974;

Ritenuta la necessità di sostituire il presidente ed alcuni componenti della commissione del dopolavoro monopoli di Stato che sono stati collocati a riposo, nonché il medico fiduciario dell'amministrazione stessa, deceduto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1973, registro n. 7 Monopoli, foglio n. 146, con il quale il dirigente generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Trivelloni dott. Mario è stato nominato, a decorrere dal 29 settembre 1973, direttore generale di Azienda autonoma con le funzioni di direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00.10982 del 27 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1973, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 266, con il quale al dirigente generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dott. Luciano Cremona sono state attribuite con effetto dal 25 agosto 1973 le funzioni di direttore centrale amministrativo per i servizi degli affari generali e del personale;

Visto il decreto ministeriale n. 00.37872 del 12 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1973, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 358, con il quale al dirigente generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dott. ing. Antonio Lubrano, sono state attribuite con effetto dal 16 febbraio 1973, le funzioni di direttore centrale tecnico per i servizi delle manifatture tabacchi;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 19 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1973, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 258, con il quale è stata conferita al dott. Libero Granato la funzione di direttore dell'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Vista la designazione del medico fiduciario effettuata, con nota 00.90062 del 24 gennaio 1974, dal direttore generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, ai sensi della lettera *f)* dell'art. 3 della legge 1° aprile 1971, n. 217;

Visto l'art. 4 della citata legge 1° aprile 1971, n. 217;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mario Trivelloni, nell'esercizio delle funzioni di direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di presiedere, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° aprile 1971, n. 217, la commissione del dopolavoro fino allo scadere del triennio in corso.

Art. 2.

Sono nominati componenti della commissione del dopolavoro monopoli di Stato fino allo scadere del triennio in corso, i signori:

Cremona dott. Luciano, capo della direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale;

Lubrano dott. ing. Antonio, capo della direzione centrale per i servizi delle manifatture;

Granato dott. Libero, direttore capo della ragioneria dei monopoli di Stato;

Arbarello dott. Paolo, medico fiduciario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1974
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 211

(2783)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia intorno al lago d'Orta, sita in comune di Gozzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Novara per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 7 agosto 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della fascia intorno al lago d'Orta, interessante il comune di Gozzano, con l'inclusione di precedenti vincoli emessi con decreto ministeriale 29 settembre 1926 (Villa Luzzara) e decreto ministeriale 21 novembre 1955;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Gozzano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché presenta un quadro naturale di eccezionale valore ambientale e paesistico, per la varietà e disposizione della vegetazione, per la calma e pittoresca composizione degli abitati e delle case che la punteggiano, per la bellezza della sua conformazione orografica che compone una cornice naturale di eccezionale interesse per l'intero lago d'Orta;

Decreta:

La zona della fascia intorno al lago d'Orta sita nel territorio del comune di Gozzano ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dalla riva del lago, in corrispondenza con la linea di confine tra il comune di Gozzano ed il comune di Orta S. Giulio, il perimetro di vincolo segue tale linea fino a raggiungere il tracciato della ferrovia Novara-Domodossola. In corrispondenza dell'incrocio con la strada comunale Gozzano-Ameno segue il percorso di tale strada verso Gozzano fino all'innesto sulla strada statale n. 229 che attraversa imboccando la strada che porta alla Villa Luzzara; segue tale strada passando dietro alla Villa Luzzara fino ad incontrare la strada provinciale da Gozzano ad Alzo che percorre fino al confine tra Gozzano e San Maurizio d'Opaglio. Di qui, lungo tale linea di confine, il perimetro di vincolo prosegue in direzione del lago e, percorrendo tutta la linea litoranea si salda al punto di partenza in corrispondenza del confine tra il comune di Orta S. Giulio ed il comune di Gozzano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara.

La soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Gozzano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 febbraio 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Verbale della seduta 7 agosto 1970

L'anno millenovecentosettanta il mese di agosto il giorno sette alle ore 9,30, previa regolare convocazione a mezzo di lettera raccomandata in data 3 luglio 1970, si è riunita in Novara, presso l'amministrazione provinciale, piazza Matteotti n. 1, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara, per trattare degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

1) LAGO D'ORTA: definizione del vincolo paesistico di una fascia intorno al lago interessante i comuni di Gozzano, S. Maurizio d'Opaglio, Pella, Nonio, Pettenasco, Orta S. Giulio, Miasino.

(*Omissis*).

Dopo ampio dibattito, cui partecipano tutti i membri della commissione, si passa ad esaminare la proposta di vincolo partitamente comune per comune.

(*Omissis*).

Comune di Gozzano.

Preso atto che non è presente il sindaco nè alcun rappresentante munito di regolare delega scritta la commissione passa alla votazione ed esprime parere favorevole in merito alla proposta.

(*Omissis*).

La commissione, quindi, delibera di includere nell'elenco delle località da sottoporre al vincolo di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alcune zone della fascia costiera del lago d'Orta site nei sottoelencati comuni, secondo i confini a fianco di ciascuno indicati:

(*Omissis*).

Gozzano: dalla riva del lago, in corrispondenza con la linea di confine tra il comune di Gozzano ed il comune di Orta S. Giulio, il perimetro di vincolo segue tale linea fino a raggiungere il tracciato della ferrovia Novara-Domodossola. In corrispondenza dell'incrocio con la strada comunale Gozzano-Ameno segue il percorso di tale strada verso Gozzano fino all'innesto sulla strada statale n. 229 che attraversa imboccando la strada che porta alla Villa Luzzara; segue tale strada passando dietro alla Villa Luzzara fino ad incontrare la strada provinciale da Gozzano ad Alzo che percorre fino al confine tra Gozzano e San Maurizio d'Opaglio. Di qui, lungo tale linea di confine, il perimetro di vincolo prosegue in direzione del lago e, percorrendo tutta la linea litoranea si salda al punto di partenza in corrispondenza del confine tra il comune di Orta S. Giulio e il comune di Gozzano.

Si precisa che l'estensione della presente zona soggetta a vincolo paesistico comprende e conferma i seguenti decreti di vincolo paesistico già operanti sul territorio di Gozzano:

1) decreto ministeriale 29 settembre 1926: Villa Luzzara;

2) decreto ministeriale 21 novembre 1955: *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1956.

(*Omissis*).

(2733)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXVI Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », in Trieste.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVI Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Trieste dal 18 al 30 giugno 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 marzo 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(2744)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1974.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Antonio Lagorio, della autorizzazione a produrre specialità medicinali nella officina farmaceutica sita in Boscomarengo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. in data 6 agosto 1952, la ditta Antonio Lagorio, fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Boscomarengo (Alessandria), via Vittorio Veneto, 4, specialità medicinali;

Vista la lettera in data 8 gennaio 1974, con la quale la ditta predetta rinuncia alla autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie in data 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Antonio Lagorio, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nella officina farmaceutica sita in Boscomarengo (Alessandria), via Vittorio Veneto, 4, concessa con decreto A.C.I.S. in data 6 agosto 1952.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Alessandria è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 marzo 1974

Il Ministro: GUI

(2784)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1974.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Rolla Enrico, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici in polveri, granulari, compresse, sciroppi, soluzioni per uso orale, suppositori, pomate, nella officina farmaceutica sita in Genova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4902, in data 6 luglio 1971, la ditta Rolla Enrico fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Genova Molassana, via delle Brughe, 15, preparati galenici in polveri, granulari, compresse, sciroppi, soluzioni per uso orale, suppositori, pomate;

Vista la lettera in data 13 febbraio 1974, con la quale la ditta predetta rinuncia alla autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Rolla Enrico l'autorizzazione a produrre preparati galenici in polveri, granulari, compresse, sciroppi, per uso orale, suppositori, pomate, nella officina farmaceutica sita in Genova Molassana, via delle Brughe n. 15, concessa con decreto ministeriale n. 4902 in data 6 luglio 1971.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Genova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 marzo 1974

Il Ministro: GUI

(2785)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1974.

Classificazione tra le provinciali di due tratti di strade in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la nota n. 7651/4-136/9 del 30 marzo 1972 con la quale il presidente dell'amministrazione provinciale di Cuneo ed il sindaco di Savigliano contestualmente hanno rivolto istanza intesa ad ottenere:

a) la declassificazione a strada comunale dell'attuale attraversamento abitato di Savigliano della strada provinciale n. 7 Pinerolo-Saluzzo-Savigliano-Alba della lunghezza di km. 1 + 236, rappresentato dalle arterie urbane denominate via Saluzzo, piazza del Popolo, corso Roma, piazza Galati, corso Indipendenza, fino al passaggio a livello ferroviario della linea Torino-Cuneo (via Moreno);

b) la classificazione a strada provinciale del nuovo attraversamento abitato di Savigliano della strada provinciale n. 7 Pinerolo-Saluzzo-Alba, della lunghezza di km. 1 + 340, costituito dalle vie urbane denominate viale Piave, corso XXIV Maggio, corso Indipendenza, sovrappasso sulla linea FF.SS. Torino-Cuneo;

c) la classificazione a strada provinciale del tratto di strada comunale interno all'abitato di Savigliano della lunghezza di km. 0 + 251 compreso tra la strada statale n. 20 (circonvallazione di Savigliano) ed il predetto nuovo attraversamento della strada provinciale n. 7, tratto costituente il prolungamento nell'abitato della strada provinciale Savigliano-Suniglie-Busca;

Vista la deliberazione n. 186/17 *bis* in data 11 ottobre 1971 con la quale l'amministrazione provinciale di Cuneo ha chiesto la declassificazione e le classificazioni sopradette;

Vista la deliberazione n. 79 del 28 dicembre 1971 del consiglio comunale di Savigliano;

Visto il voto n. 620 in data 17 luglio 1973, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che siano accettabili le proposte classificazioni a provinciali ai sensi dell'art. 4, lettera *d*) della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la declassificazione fra le comunali ai sensi dell'art. 6 della stessa legge;

Ritenuto, pertanto, che possono classificarsi i tratti proposti, mentre per il tratto da declassificare non occorre formale provvedimento, dovendo applicarsi il citato art. 6;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 sono classificati provinciali i tratti di strade di cui ai punti *b*) e *c*) delle premesse, della estesa complessiva di km. 1 + 591 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(2739)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero « San Giuseppe e Melorio » di S. Maria Capua Vetere ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.6/III.20/4 in data 22 febbraio 1974 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero « San Giuseppe e Melorio » di S. Maria Capua Vetere (Caserta) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2786)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Udine ad istituire un corso annuale di specializzazione in fisioterapia respiratoria per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.6/C.S./87/1 in data 5 marzo 1974 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Udine, è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in fisioterapia respiratoria per infermieri professionali, con sede presso l'ente medesimo.

(2787)

Autorizzazione all'ente ospedaliero « S. Andrea » di Vercelli ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica

Con decreto n. 900.6/IX.89 in data 26 gennaio 1974 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'ente ospedaliero « S. Andrea » di Vercelli è autorizzato ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso l'ente medesimo.

(2790)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1974, il comune di Perugia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 6.532.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(621/M)

Autorizzazione al comune di Conversano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1974, il comune di Conversano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 495.653.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(622/M)

Autorizzazione al comune di Latiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1974, il comune di Latiano (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 678.543.799, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(623/M)

Autorizzazione al comune di San Vito dei Normanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1974, il comune di San Vito dei Normanni (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 651.778.713, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(624/M)

Autorizzazione al comune di Rende ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1974, il comune di Rende (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 251.278.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(625/M)

Autorizzazione al comune di Lungro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1974, il comune di Lungro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.482.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(626/M)

Autorizzazione al comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1974, il comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.142.256, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(627/M)

Autorizzazione al comune di Castel Castagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1974, il comune di Castel Castagna (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.656.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(628/M)

Autorizzazione al comune di Canzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1974, il comune di Canzano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.899.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(629/M)

Autorizzazione al comune di Villetta Barrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1974, il comune di Villetta Barrea (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.204.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(630/M)

Autorizzazione al comune di Corropoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1974, il comune di Corropoli (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.777.948, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(631/M)

Autorizzazione al comune di San Lupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1974, il comune di San Lupo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.731.079, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(632/M)

Autorizzazione al comune di Soriano nel Cimino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1974, il comune di Soriano nel Cimino (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.764.496, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(633/M)

Autorizzazione al comune di Tuscania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1974, il comune di Tuscania (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.032.127, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(634/M)

Autorizzazione al comune di Campoli del Monte Taburno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1974, il comune di Campoli del Monte Taburno (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.790.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(635/M)

Autorizzazione al comune di Melizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1974, il comune di Melizzano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.143.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(636/M)

Autorizzazione al comune di Santa Vittoria in Matenano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1974, il comune di Santa Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.238.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(637/M)

Autorizzazione al comune di Flumeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1974, il comune di Flumeri (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.565.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(638/M)

Autorizzazione al comune di Mirabella Eclano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1974, il comune di Mirabella Eclano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.257.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(639/M)

Autorizzazione al comune di Salza Irpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1974, il comune di Salza Irpina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.685.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(640/M)

Autorizzazione al comune di Savignano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1974, il comune di Savignano Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.894.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(641/M)

Autorizzazione al comune di Apice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1974, il comune di Apice (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.930.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(642/M)

Autorizzazione al comune di Domusnovas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1974, il comune di Domusnovas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(643/M)

Autorizzazione al comune di Baressa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1974, il comune di Baressa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.744.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(644/M)

Autorizzazione al comune di Baratili S. Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1974, il comune di Baratili S. Pietro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.048.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(645/M)

Autorizzazione al comune di Ballao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1974, il comune di Ballao (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.345.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(646/M)

Autorizzazione al comune di Assolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1974, il comune di Assolo (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.495.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(647/M)

Autorizzazione al comune di Milis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1974, il comune di Milis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.995.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(648/M)

Autorizzazione al comune di Mogorella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1974, il comune di Mogorella (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.445.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(649/M)

Autorizzazione al comune di Riola Sardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1974, il comune di Riola Sardo (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(650/M)

Autorizzazione al comune di Ruinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1974, il comune di Ruinas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.492.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(651/M)

Autorizzazione al comune di San Gavino Monreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1974, il comune di San Gavino Monreale (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.725.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(652/M)

Autorizzazione al comune di San Sperate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1974, il comune di San Sperate (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(653/M)

Autorizzazione al comune di Santa Giusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1974, il comune di Santa Giusta (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.295.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(654/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea Frius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1974, il comune di Sant'Andrea Frius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(655/M)

Autorizzazione al comune di Pollenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1974, il comune di Pollenza (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.658.866, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(656/M)

Autorizzazione al comune di Pieve Torina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1974, il comune di Pieve Torina (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.701.619, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(657/M)

Autorizzazione al comune di Pievebovigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1974, il comune di Pievebovigliana (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.176.477, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(658/M)

Autorizzazione al comune di Teano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1974, il comune di Teano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 199.731.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(659/M)

Autorizzazione al comune di Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1974, il comune di Alife (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.672.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(660/M)

Autorizzazione al comune di Raviscanina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1974, il comune di Raviscanina (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.942.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(661/M)

Autorizzazione al comune di Rocchetta e Croce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1974, il comune di Rocchetta e Croce (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.680.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(662/M)

Autorizzazione al comune di Voltago Agordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1974, il comune di Voltago Agordino (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.661.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(663/M)

Autorizzazione al comune di Tambre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1974, il comune di Tambre (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.634.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(664/M)

Autorizzazione al comune di San Gregorio nelle Alpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1974, il comune di San Gregorio nelle Alpi (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.158.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(665/M)

Autorizzazione al comune di Rivamonte Agordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1974, il comune di Rivamonte Agordino (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.046.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(666/M)

Autorizzazione al comune di Pieve d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1974, il comune di Pieve d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.575.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(667/M)

Autorizzazione al comune di Mel ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1974, il comune di Mel (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.703.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(668/M)

Autorizzazione al comune di Cencenighe Agordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1974, il comune di Cencenighe Agordino (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(669/M)

Autorizzazione al comune di Spinetoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1974, il comune di Spinetoli (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.997.298, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(670/M)

Autorizzazione al comune di Rotella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1974, il comune di Rotella (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.425.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(671/M)

Autorizzazione al comune di Montelparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1974, il comune di Montelparo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.323.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(672/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 66

Corso dei cambi del 4 aprile 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	633 —	633 —	—	—	633,10	632,95	—	633 —	634 —
Dollaro canadese	—	651,60	651 —	—	—	651,60	652 —	—	651,60	652,75
Franco svizzero	—	206,60	206,75	—	—	206,55	206,75	—	206,60	206,88
Corona danese	—	103,70	103,75	—	—	103,70	104 —	—	103,70	103,95
Corona norvegese	—	113,96	114,25	—	—	113,95	114,15	—	113,96	114,15
Corona svedese	—	142,86	143,25	—	—	142,85	142,89	—	142,86	142,87
Fiorino olandese	—	234,98	235,50	—	—	234,95	235,05	—	234,98	235 —
Franco belga	—	16,095	16,15	—	—	16,05	16,1150	—	16,09	16,11
Franco francese	—	130,87	130,80	—	—	130,87	131,05	—	130,87	130,60
Lira sterlina	—	1517,75	1519 —	—	—	1517,70	1518 —	—	1517,75	1517,20
Marco germanico	—	248,80	249,25	—	—	248,75	248,95	—	248,80	248,90
Scellino austriaco	—	33,55	33,50	—	—	33,55	33,61	—	33,55	33,58
Escudo portoghese	—	25,45	25,45	—	—	25,40	25,45	—	25,45	25,49
Peseta spagnola	—	10,785	10,80	—	—	10,78	10,79	—	10,78	10,79
Yen giapponese	—	2,295	2,30	—	—	2,29	2,2875	—	2,29	2,30

Media dei titoli del 4 aprile 1974

Titolo	
Rendita 5 % 1935	98,100
Redimibile 3,50 % 1934	99,150
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,750
» 5 % (Ricostruzione)	96,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,950
» 5 % (Città di Trieste)	96,400
» 5 % (Beni esteri)	93,200
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,025
» 5,50 % » » 1968-83	90,950
» 5,50 % » » 1969-84	93,500
» 6 % » » 1970-85	94,900
» 6 % » » 1971-86	94,875
» 6 % » » 1972-87	94,850
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	97,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,325
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,125
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	92,250
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	94,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 aprile 1974

Valuta	
Dollaro USA	632,975
Dollaro canadese	651,80
Franco svizzero	206,675
Corona danese	103,85
Corona norvegese	114,055
Corona svedese	142,875
Fiorino olandese	235,015
Franco belga	16,105
Franco francese	130,96
Lira sterlina	1517,875
Marco germanico	248,875
Scellino austriaco	33,58
Escudo portoghese	25,45
Peseta spagnola	10,787
Yen giapponese	2,291

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 4

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
B.T.N. 5 % 1973	1083 (nuda proprietà)	Pedata Antimo, nato a Sant'Antimo il 15 gennaio 1939, ivi domiciliato. *Annotazione*: proviene per sottoscrizione dall'iscrizione del B.T.N. 5 % - 1964 n. 1254 e, come quella, è vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Pedata Tommasina, nata a Sant'Antimo il 14 giugno 1901, ivi domiciliata .	105.000

(2826) Roma, addì 21 marzo 1974

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili dal 1° novembre 1973 al 30 novembre 1973 a norma dei regolamenti (CEE) n. 2916/73, n. 2979/73, n. 3048/73, n. 3115/73 e n. 3182/73

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-11-73 al 2-11-73	dal 3-11-73 al 9-11-73	dal 10-11-73 all'11-11-73	dal 12-11-73 al 16-11-73	dal 17-11-73 al 23-11-73	dal 24-11-73 al 30-11-73
11.08-A-I	11.08-110	Amido di granturco	2.242,50	2.431,00	2.334,80	2.334,80	2.772,25	3.443,05
11.08-A-III	11.08-300	Amido di frumento	6.712,55	6.712,55	6.712,55	6.865,30	6.865,30	6.865,30
11.08-A-IV	11.08-400	Fecola di patate	2.242,50	2.431,00	2.334,80	2.334,80	2.772,25	3.443,05
11.08-A-V	11.08-500	Amidi e fecole, altri	2.242,50	2.431,00	2.334,80	2.334,80	2.772,25	3.443,05
11.09-A	11.09-100	Glutine di frumento, allo stato secco	12.204,40	12.204,40	12.204,40	12.482,60	12.482,60	12.482,60
11.09-B	11.09-900	Glutine di frumento, diverso da quello presentato allo stato secco	12.204,40	12.204,40	12.204,40	12.482,60	12.482,60	12.482,60
17.02-B-I-a	17.02-231	Glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2.925,00	3.170,70	3.045,25	3.045,25	3.615,95	4.490,85
17.02-B-I-b	17.02-235	Glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2.242,50	2.431,00	2.334,80	2.334,80	2.772,25	3.443,05
17.02-B-II-a	17.02-281	Glucosio diverso dal glucosio contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2.925,00	3.170,70	3.045,25	3.045,25	3.615,95	4.490,85
17.02-B-II-b	17.02-285	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2.242,50	2.431,00	2.334,80	2.334,80	2.772,25	3.443,05
17.05-B-I	17.05-401	Glucosio aromatizzato o colorito, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2.925,00	3.170,70	3.045,25	3.045,25	3.615,95	4.490,85
17.05-B-II	17.05-405	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o coloriti, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2.242,50	2.431,00	2.334,80	2.334,80	2.772,25	3.443,05
23.03-A-I	23.03-110	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca superiore a 40 %, in peso	2.785,90	3.019,90	2.900,30	2.900,30	3.443,70	4.277,00

(2864)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 17 settembre 1973 al 4 novembre 1973, in aggiunta al dazio, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 (settore carni bovine), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2481/73, n. 2493/73, n. 2564/73, n. 2591/73, n. 2623/73, n. 2710/73, n. 2768/73, n. 2837/73, numero 2902/73 e n. 2958/73.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 17-9-1973 al 31-10-1973		dal 1°-11-1973 al 4-11-1973	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
			Peso vivo			
01.02		Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:				
		A. delle specie domestiche:				
		II. altri:				
	01.02-131 01.02-135	a. vitelli e vitelle	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
		b. non nominati:				
	01.02-210	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (*a*)	zero	—	zero	—
		2. altri:				
	01.02-311 01.02-315	aa. non aventi ancora alcun dente d'adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (*b*)	—	zero	—	zero
	01.02-331 01.02-335 01.02-351 01.02-355 01.02-370 01.02-391 01.02-395	bb. non nominati	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
			Peso netto			
02.01		Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:				
		A. carni:				
		II. della specie bovina:				
		a. domestica:				
		1. fresche o refrigerate:				
		aa. di vitello presentate in:				
	02.01-030	alfa. carcasse e mezzene . .	zero	zero	zero	zero
	02.01-040	beta. busti e quarti anteriori .	zero	zero	zero	zero
	02.01-050	gamma. selle e quarti posteriori	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 17-9-1973 al 31-10-1973		dal 1°-11-1973 al 4-11-1973	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
			Peso netto			
02.01 (*segue*)		bb. di bovini adulti presentate in:				
		alfa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati:				
	02.01-071	a'. carcasse aventi un peso uguale o superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	zero	—	zero
	02.01-075	b'. altri	zero	zero	zero	zero
		beta. quarti anteriori:				
	02.01-091	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	zero	—	zero
	02.01-095	b'. altri	zero	zero	zero	zero
		gamma. quarti posteriori:				
	02.01-111	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola », che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	zero	—	zero
	02.01-115	b'. altri	zero	zero	zero	zero
		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:				
	02.01-130	alfa. pezzi non disossati . . .	zero	zero	zero	zero
	02.01-150	beta. pezzi disossati	zero	zero	zero	zero
		2. congelate:				
	02.01-160	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	241,25	241,25	250,90	250,90

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 17-9-1973 al 31-10-1973		dal 1°-11-1973 al 4-11-1973	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
			Peso netto			
02.01 (*segue*)	02.01-180	bb. quarti anteriori	193,13 (*e*)	193,13 (*e*)	200,85 (*e*)	200,85 (*e*)
	02.01-190	cc. quarti posteriori	301,88	301,88	313,95	313,95
		dd. altri pezzi:				
	02.01-220	alfa. non disossati	361,88	361,88	376,35	376,35
		beta. disossati:				
	02.01-240	a'. quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati, presentati in due blocchi di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	301,88 (*e*)	301,88 (*e*)	313,95 (*e*)	313,95 (*e*)
	02.01-261	b'. tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti « crops », « chuck and blade » e « brisket » (*c*)	301,88 (*e*)	301,88 (*e*)	313,95 (*e*)	313,95 (*e*)
	02.01-265	c'. altri	415,00 (*e*)	415,00 (*e*)	431,60 (*e*)	431,60 (*e*)
02.06		Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:				
		C. altre:				
		I. della specie bovina domestica:				
		a. carni:				
	02.06-911	1. non disossate	zero	zero	zero	zero
	02.06-915	2. disossate	zero	zero	zero	zero

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro dell'accordo bilaterale per il bestiame di fabbricazione concluso tra le Comunità europee e l'Austria.
(*b*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera *c*), dell'allegato I allo accordo commerciale fra la C.E.E. e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.
(*c*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.
(*d*) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'art. 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.
(*e*) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'art. 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(2723)

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano di zona del comune di Levanto

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 337 in data 15 febbraio 1974 è stato approvato il piano delle aree da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Levanto (La Spezia).

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2757)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Montichiari

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 15 gennaio 1974, n. 6514, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Montichiari (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2661)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a dieci posti di segretario in prova, nel ruolo organico del personale della carriera di concetto della giustizia militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 28 luglio 1971, n. 585;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione in merito al programma d'esame;
Ritenuta la necessità di indire un pubblico concorso per dieci posti di segretario in prova, nel ruolo organico del personale della carriera di concetto della giustizia militare;

Decreta:

Art. 1.

(Numero dei posti - Diario e sede delle prove scritte - Presentazione dei candidati per sostenere le prove d'esame)

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di segretario in prova, nel ruolo organico del personale della carriera di concetto della giustizia militare.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 3 e 4 giugno 1974, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 7 sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestivamente la domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3) e siano in possesso di tutti i prescritti requisiti (cfr. successivo art. 2).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 9, terzo comma.

Art. 2.

(Requisiti generali d'ammissione)

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti);
3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;
4) buona condotta morale e civile;
5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;
6) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito presso un istituto statale o presso un istituto legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per la partecipazione a concorsi d'accesso a carriere impiegatizie dello Stato;
7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;
8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo articolo 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

(Domanda e termine di presentazione)

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 500, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale impiegati civili - Divisione 9ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Art. 4.

(Dichiarazioni da formulare nelle domande)

Nella domanda per l'ammissione al concorso, l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo della sua nascita;
2) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenuto nel bando;
3) la propria attuale residenza nonchè la precedente residenza, in caso di cambio, che risalga a meno di un anno, premettendo, all'indicazione della località, il relativo numero di codice postale;
4) l'indirizzo al quale desidera gli siano trasmesse dalla amministrazione le comunicazioni relative al concorso;
5) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nell'allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso);
6) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
7) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
8) le eventuali condanne penali riportate;
9) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento);
10) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);
11) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (nella dichiarazione dei servizi dovranno essere compresi quelli tuttora in atto come quelli resi precedentemente, con l'indicazione, relativamente a ciascuno di essi, della data di inizio e, se trattasi di servizio già conclusosi, della data di cessazione, della pubblica amministrazione o dell'ente pubblico presso cui il servizio sia stato o sia tuttora reso, nonché, se trattasi di servizio prestato in ruolo, della pertinente carriera, ruolo e qualifica, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, della pertinente qualifica e categoria);
12) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

13) l'eventuale sua appartenenza a categoria di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra od assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Art. 5.

(*Firma dell'aspirante sulla domanda*)

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

Art. 6.

(*Recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione e delle comunicazioni o documenti da parte dell'aspirante*)

Dopo la presentazione della domanda l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'amministrazione, dovrà essere indirizzata al «Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma». In ogni caso l'aspirante è tenuto a far richiamo, in modo chiaro, al concorso cui la sua comunicazione o istanza o documento si riferisce.

Art. 7.

(*Esclusione dal concorso*)

L'amministrazione può disporre in ogni momento (e, quindi, anche dopo l'esecuzione delle prove d'esame), con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti (cfr. precedenti articoli 2 e 4).

Art. 8.

(*Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso Composizione della relativa commissione esaminatrice*)

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione), come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato), ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Per la composizione della relativa commissione esaminatrice si provvederà con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

(*Colloquio e votazione*)

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio si intenderà non superato se i candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

(*Riserva di posti o preferenza a parità di merito Presentazione dei documenti relativi*)

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che appartengano alla categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o a quelle riservatarie, previste dalle leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 28 luglio 1971, n. 585, saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, numero 843, e successive estensioni e dell'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire per loro diretta iniziativa i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 581 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti relativi al riconoscimento del titolo alla riserva dei posti (primo comma del presente articolo) come di quelli relativi al riconoscimento del titolo alla preferenza a parità di merito (secondo comma del presente articolo) è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati all'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in unico esemplare.

Art. 11.

(*Approvazione della graduatoria Dichiarazione dei vincitori e degli idonei*)

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo articolo 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso o di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata sul Giornale Ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

(*Presentazione dei documenti per la nomina Accertamento dei prescritti requisiti*)

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra, a pena di decadenza dal diritto alla nomina.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati all'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui allo art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà avere luogo anche prima dello svolgimento delle prove di esame.

Art. 13.

(*Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità*)

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali — se l'originale non sia esplicitamente richiesto — quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate — giusta art. 14 della citata legge n. 15 — da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco, nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè di tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggette all'imposta di bollo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

L'esenzione dell'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi d'istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificato dall'art. 14 della legge 11 maggio 1971, n. 390).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15, integrata da quelle della legge 11 maggio 1971, n. 390.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5 — tempestivamente pervenuto — risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio, decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti ed alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto alla nomina.

Art. 14.

(*Nomina*)

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a segretario in prova, nel ruolo organico del personale della carriera di concetto della giustizia militare, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità alle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 1.176.000, corrispondente al parametro 160).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1974
Registro n. 16 Difesa, foglio n. 23

ALLEGATO 1
(rif. articoli 3, 4 e 5 del bando)

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . , chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a dieci posti di segretario in prova, nel ruolo organico del personale della carriera di concetto della giustizia militare, indetto con decreto ministeriale 22 novembre 1973.

Dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Il sottoscritto risiede in (1) . . . . e desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al (2) . . . .

Fa presente (3) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (3-*bis*) perchè (3-*ter*). . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (provincia di . . . .) (4);

(5) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali);

di possedere il seguente titolo di studio (6) . . . con specializzazione (7) . . . . rilasciato da (8) . . . nell'anno . . . . e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(9) di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (9-*bis*) . . . .;

(10) di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . presso (10-*bis*) . . . .;

oppure:

di aver prestato servizio come impiegato dal . . . al . . . . presso (10-*bis*) . . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a (10-*ter*) . . . . .;

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede fra quelle indicate nell'articolo 1 del bando di concorso;

di appartenere alla categoria (11) . . . . . .

. . . . . li . . . .

Firma (*)

. . . . .

---

(1) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia. Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

(2) Se si tratta dello stesso indirizzo della residenza, scrivere: « All'indirizzo della residenza ». In caso diverso, scrivere: « Al seguente indirizzo » ed indicare di seguito l'indirizzo in modo chiaro e secondo il normale ordine: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(3-*bis*) Ovvero, se del caso: « di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età » (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(3-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(5) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(6) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulti nel documento.

(7) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. L'eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(8) Indicare l'istituto che ha rilasciato il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(9) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(9-*bis*) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . .,

non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . .,

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato ecc.

(10) A queste dichiarazioni sono tenuti soltanto coloro che prestano od hanno prestato servizio come impiegati presso pubbliche amministrazioni.

(10-*bis*) Indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . ., per gli impiegati non di ruolo).

(10-*ter*) Indicare la causa.

(11) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(*) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo di appartenenza.

ALLEGATO 2

(rif. art. 2, primo comma, n. 3, del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7, lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti, o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti, e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo numero 6), lettera *a*), per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55:

per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro, ovvero figli degli invalidi di guerra di 1ª categoria (legge 28 luglio 1971, n. 585).

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Le due prove scritte consisteranno in:

un tema di diritto costituzionale e/o amministrativo (nozioni);

un tema di ordinamento giudiziario militare (nozioni).

N. B. — All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo.

Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su:

nozioni generali di diritto e procedura penale;

nozioni generali di diritto e procedura penale militare;

nozioni sui servizi di cancelleria dei tribunali militari;

nozioni di statistica giudiziaria.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 4
(rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N. B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

1) Insigniti di medaglia al valor militare:

relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) e del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati):

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con l'esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra:

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio:

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare; figli degli invalidi di guerra di prima categoria:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento:

relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra:

relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:

modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente e vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente:

dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento:

attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (1):

documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione della difesa:

copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi dell'eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole:
stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili:
certificato della commissione sanitaria provinciale di cui agli articoli 7 delle leggi 6 agosto 1966, n. 625 e 30 marzo 1971, n. 118, attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti:
certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 5
(rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI
DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N. B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) *e* D):

1) estratto, non è ammesso il certificato, dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3) del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:
certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra; concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro, ovvero figli degli invalidi di guerra di prima categoria:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere B) e C) del presente allegato.

In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera A), n. 6), del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 7 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: TANASSI

(2760)

PROVINCIA DI TRENTO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3106 datata 20 giugno 1973 con la quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Trento;

Vista la deliberazione n. 747 datata 8 febbraio 1974 con la quale sono stati designati i componenti la commissione giudicatrice del concorso per le condotte ostetriche vacanti nella provincia al 30 novembre 1972;

Decreta:

Sono nominati membri della commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse i signori:

Presidente:

Mattevi dott. Massimo, capo servizio dell'amministrazione provinciale.

Membri:

Riccamboni dott. Ivo, medico provinciale di Trento;

Manara prof. dott. Giovanni, primario di chirurgia generale e sezione di angiochirurgia degli istituti ospedalieri di Trento;

Morandi prof dott. Giuliano, primario di ostetricia e ginecologia degli istituti ospedalieri di Trento;

Dal Col Dima in Forgione, ostetrica condotta.

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Rosanna Giordani, funzionario dell'amministrazione provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presidente della giunta provinciale: KESSLER

(2795)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4028/8/5 in data 7 dicembre 1973 con il quale è stato provveduto alla nomina dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Padova al 30 novembre 1971;

Considerato che il dott. Sergi Ugo, vincitore della condotta 10ª del comune di Padova in frazione Camin, non ha accettato la predetta sede;

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione della condotta ad altro candidato idoneo, che segue il dott. Sergi in graduatoria, tenuto presente l'ordine di preferenza espresso nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

Il dott. Caione Girolamo è dichiarato vincitore della condotta medica 10ª del comune di Padova, frazione Camin, in sostituzione del dott. Sergi Ugo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e del comune di Padova.

Padova, addì 27 febbraio 1974

Il medico provinciale: GAVIANO

(2773)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Matera

Il medico provinciale rende noto che, con decreto n. 730 del 23 febbraio 1974, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di otto sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Matera.

Il termine utile per la presentazione delle domande e relativi documenti scade alle ore 12 del 4 luglio 1974.

Matera, addì 23 febbraio 1974

Il medico provinciale: SETTEMBRINI

(2672)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/196 in data 5 febbraio 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 23 febbraio 1974) con cui veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/642/644 in data 8 marzo 1974 con cui il dott. Del Vecchio Pier Luigi venne dichiarato vincitore del concorso suddetto per il posto di veterinario condotto del comune di Verghereto;

Preso atto della rinuncia al posto suddetto, presentata dal predetto dott. Del Vecchio Pier Luigi;

Ritenuto, a termine del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, art. 26, di dover nominare il concorrente dichiarato idoneo dott. Giannelli Sergio che segue immediatamente in graduatoria e che ha chiesto la sede di Verghereto in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

Il dott. Giannelli Sergio è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Verghereto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Forlì e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Forlì, della prefettura di Forlì e del comune di Verghereto.

Forlì, addì 28 marzo 1974

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(2800)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1974, n. 13.

Utilizzazione dei beni immobili appartenenti alla gioventù italiana, situati nel territorio della Lombardia, e del personale posto a disposizione della Regione.

(*Pubblicata nel 1° suppl. al Bollettino Ufficiale della Regione n.* 10 *del* 6 *marzo* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lombardia, per l'assolvimento delle proprie competenze istituzionali, è autorizzata a servirsi degli immobili appartenenti alla Gioventù italiana, situati nel territorio regionale, e da questa messi a disposizione dell'amministrazione regionale a titolo di comodato, nonchè ad utilizzare il personale addetto alla relativa gestione e quello in servizio presso gli uffici provinciali della Gioventù italiana, sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra la giunta regionale e la Gioventù italiana.

Il personale di cui al comma precedente non è trasferito alla regione e continua ad essere amministrato dalla Gioventù italiana conservando lo stato giuridico e il trattamento economico attualmente goduti.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare contratti di subcomodato o affitto con enti pubblici o privati per l'utilizzazione degli immobili oggetto della suddetta convenzione, per le finalità rientranti nelle competenze istituzionali della Regione.

Tali enti dovranno comunque essere compresi tra quelli sottoposti alla vigilanza dell'autorità amministrativa.

Art. 2.

E' autorizzata per gli anni 1974, 1975 e 1976 la spesa annua di lire 60 milioni per rimborso alla Gioventù italiana delle spese per il personale e di lire 40 milioni per le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili concessi in comodato dalla stessa Gioventù italiana e per gli oneri vari, patrimoniali e fiscali, gravanti sui beni medesimi.

Alle spese si farà fronte con altrettanta quota dei mezzi finanziari spettanti alla Regione per gli anni suddetti, in applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Negli stati di previsione della spesa corrente regionale per gli anni finanziari 1974, 1975 e 1976 saranno istituiti i seguenti capitoli:

rimborso alla Gioventù italiana delle spese per il personale messo a disposizione dell'amministrazione regionale;

spese per la manutenzione degli immobili dati in comodato dalla Gioventù italiana e per gli oneri patrimoniali e fiscali relativi.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 43, secondo comma dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 marzo 1974

BASSETTI

(2802)

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1974, n. 14.

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

(*Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino Ufficiale della Regione n.* 10 *del* 6 *marzo* 1974)

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Oggetto e decorrenza delle tasse*)

Gli atti e provvedimenti soggetti alle tasse sulle concessioni regionali istituite con la legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2, sono quelli elencati nell'annessa tariffa.

Le tasse sono dovute nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa, con decorrenza dal 1° aprile 1972 ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, secondo comma, della suddetta legge regionale e dell'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 15.

Art. 2.

(*Riscossione delle tasse*)

La tassa di apertura e quella di rilascio sono dovute in occasione dell'emanazione dell'atto e vanno corrisposte non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va pagata nel momento in cui l'atto venuto a scadenza, venga di nuovo posto in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nel momento dell'espletamento di tali formalità.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti con validità superiore all'anno sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Art. 3.

(*Modalità di pagamento*)

Le tasse si corrispondono mediante versamento su apposito conto corrente postale.

Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, essa è calcolata in base alla classificazione e ai dati dell'ultimo censimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

(*Riscossione coattiva*)

Per la riscossione coattiva delle tasse e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5.

(*Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse*)

Gli atti soggetti a tassa non sono efficaci sino a quando il tributo non sia stato pagato.

Art. 6.

(*Sanzioni*)

Per le violazioni delle norme relative alle tasse sulle concessioni regionali si applica, secondo i casi, la pena pecuniaria e la soprattassa previste dalle norme dello Stato che disciplinano le tasse sulle concessioni governative.

Art. 7.

(*Accertamento e definizione delle violazioni*)

I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al presidente delle giunta regionale per i provvedimenti di sua competenza, di cui all'art. 22 della legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2.

Per quanto non previsto dal precedente comma si osservano in materia di violazioni le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 8.

(*Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie*)

Le pene pecuniarie irrogate dal presidente della giunta regionale sono riscosse, per conto della Regione, dagli uffici competenti alla riscossione delle pene relative alle tasse sulle concessioni governative.

Il provento delle pene pecuniarie è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni, in quanto applicabili, intendendosi sostituita la Regione all'erario nella spettanza della quota percentuale per esso prevista.

Art. 9.

(*Contenzioso*)

I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse devono essere presentati al presidente della giunta regionale nel termine e nei modi previsti dall'art. 15 della legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della stessa legge regionale.

Nel caso di ricorso per revocazione, su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso od in successiva istanza, il presidente della giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 10.

(*Delega*)

Il presidente della giunta regionale può delegare l'assessore alle finanze alla firma degli atti di sua competenza previsti dalla presente legge.

Sentito lo stesso assessore, può delegare inoltre il responsabile del competente servizio alla firma degli avvisi di notifica dei verbali di accertamento delle violazioni e dei contestuali inviti alla definizione in via breve delle stesse, di cui all'art. 22, primo comma, della legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2.

Art. 11.

(*Decadenze*)

All'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge e alle richieste di rimborso delle tasse erroneamente pagate si può procedere entro i termini di decadenza previsti dalle norme dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.

Art. 12.

(*Versamenti*)

Le somme riscosse a qualunque titolo per conto della Regione e ad essa spettanti sono versate direttamente alla tesoreria regionale.

Art. 13.

(*Norme abrogate*)

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 20 della legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2.

Art. 14.

(*Rinvio*)

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme dello Stato che disciplinano le tasse sulle concessioni governative.

La presente legge regionale è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 marzo 1974

BASSETTI

(2803)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740930)